

N. 2956

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO e CIMMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

—————

Norme per l’esercizio dell’attività di distributore locale di
quotidiani e periodici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I distributori locali della stampa quotidiana e periodica, giornalmente, consentono ad ogni testata che ne faccia richiesta di accedere alla rete di vendita utilizzando strutture efficienti, di costo elevato e in continua evoluzione che danno direttamente 10.000 posti di lavoro, con un indotto complessivo di 30.000 unità e circa 2.000 automezzi.

Questa è la rete distributiva italiana, all'avanguardia tra i paesi più evoluti per la sua funzionalità e flessibilità, con provata disponibilità ed economicità, sempre pronta a risolvere qualunque problema nell'iter della carta stampata.

Malgrado tale realtà positiva, i distributori locali sono privi di una precisa connotazione giuridica e di norme che ne tutelino l'attività che purtroppo rimane alla mercè degli editori e dei distributori nazionali. Questi ultimi, forti della loro posizione dominante, impongono un rapporto contrattuale a dir poco indefinito e del tutto inadeguato: il più delle volte si tratta di atti unilaterali che il distributore locale è costretto a sottoscrivere per poter continuare a lavorare.

A norma dell'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, il distributore locale è obbligato a concludere contratti di distribuzione con qualunque testata ne faccia richiesta a parità di condizioni.

Recita, infatti, il predetto articolo che «le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti vendita serviti ed al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta».

Tale disposizione prescinde dalla quantità di prodotto venduta da ciascuna testata dimenticando che il distributore locale consegue i suoi ricavi soltanto sulle copie vendute.

Il legislatore, attualmente, non manifesta nessun altro interesse nei confronti del distributore locale: infatti non esiste alcuna norma a tutela della sua attività la quale, è opportuno rammentare, costituisce un servizio di preminente interesse pubblico.

Tale situazione è peraltro aggravata dal fatto che il distributore locale della stampa italiana è sottopagato rispetto agli altri Paesi della Unione europea. Esso, infatti, riceve percentuali di sconto, soltanto sul venduto, che vanno dal 5 per cento al 3,5 per cento dell'Emilia-Romagna e della Toscana, contro il minimo del 14 per cento previsto in Germania.

Va, altresì, evidenziata la precarietà del rapporto che lega il distributore locale con gli editori e i distributori nazionali, i quali con una semplice comunicazione possono recedere dal contratto in qualsiasi momento senza l'onere di dimostrare la giusta causa.

Ciò è accaduto anche in questi ultimi giorni; basti pensare alla chiusura delle agenzie di distribuzione di Eboli, di Perugia, di Reggio Emilia, di Sesto San Giovanni, le quali non hanno avuto alcuna possibilità di mediazione che permettesse il recupero della situazione. Ma c'è di più. Le inevitabili lamentele sono state totalmente ignorate senza alcuna spiegazione.

Questi fatti, che ovviamente destabilizzano l'attività delle agenzie di distribuzione, sono da sempre l'espressione autentica dello strapotere economico e contrattuale esercitato dalla parte editoriale.

La situazione diventa altresì estremamente preoccupante in relazione ai contenuti del recente programma ideato dalla Federazione italiana editori giornali (FIEG) e proposto agli Editori associati, il quale prevede di sostituire l'attuale rete distributiva locale con un'altra di proprietà di uno o più edito-

ri e/o distributori nazionali nelle località con maggior volume di vendite e di assumere il controllo delle Agenzie di distribuzione laddove il volume di affari risulti invece più limitato.

Una rete distributiva di proprietà degli editori, o comunque da essi controllata, eliminerebbe qualunque forma di garanzia per l'editoria media e minore, già fortemente penalizzata dall'attività degli editori delle testate più importanti. Si comprometterebbe così il libero accesso al mercato attualmente garantito soltanto dal fatto che la rete distributiva è autonoma ed indipendente rispetto a chi immette il prodotto sul mercato.

Il rapporto vessatorio esistente tra fornitori e distributori locali è ulteriormente evidenziato dal nuovo accordo nazionale tra editori ed edicolanti per la vendita dei giornali in Italia, stipulato il 4 marzo 1994, con il quale gli editori hanno ridotto la percentuale di sconto in favore degli edicolanti dell'1 per cento, portandola dal 20 al 19 per cento, ed hanno assicurato agli stessi il trasporto gratuito delle pubblicazioni dall'agenzia del distributore locale fino al punto vendita e, conseguentemente il ritiro, sempre gratuito, delle copie invendute.

Da quel momento e più precisamente dal 1° maggio 1994, il costo del trasporto delle pubblicazioni, la cosiddetta «portatura», è stata, di fatto, accollata ai distributori locali della stampa, ai quali, però, a fronte dei 130 miliardi che annualmente spendono per la portatura, gli editori corrispondono circa la metà di quell'1 per cento che hanno tolto

agli edicolanti e che comunque non supera, per intero, l'importo di 40-50 miliardi.

Ciò malgrado uno studio della FIEG ha accertato che la portatura costa al distributore locale circa il 2,50 per cento sul venduto previsto per circa 7.000 miliardi.

Questa passività che, con autorità, viene imposta al distributore locale, ha fatto sì che in poco tempo scomparissero circa 200 aziende di distribuzione locale, con fallimenti di notevole entità.

Da ciò consegue una vera e propria destabilizzazione della rete di distribuzione la quale è sempre meno indipendente e quindi meno garante della libertà di stampa.

Si rende pertanto necessario che il Parlamento intervenga per emanare norme che disciplinino l'attività distributiva locale al fine di conservarne l'autonomia e l'indipendenza.

In tale prospettiva il presente disegno di legge affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il controllo del processo distributivo del nostro Paese ed integra la Commissione paritetica prevista dall'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, con la presenza stabile dei distributori locali (articolo 5) ampliandone le competenze (articolo 6).

Si prevede, altresì, che la redazione dei contratti di distribuzione tra i fornitori (editori e distributori nazionali) e i distributori locali (articolo 4), rispetti criteri prestabiliti che garantiscano il corretto svolgimento dell'attività distributiva. La violazione di tali disposizioni comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative (articolo 8).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per «distributore locale della stampa quotidiana periodica» colui che diffonde le pubblicazioni quotidiane e periodiche di prodotti editoriali in una zona determinata, o cura l'organizzazione del trasporto per la consegna di tali prodotti alle rivendite comprese nella zona assegnata, provvedendo al ritiro della resa e incassando il prezzo delle copie vendute;

b) per «preponente» o «distributore nazionale» l'editore o il distributore di quotidiani e periodici con mandato a diffonderli su base nazionale o regionale;

c) per «rivenditore o edicolante» colui che è autorizzato a vendere al pubblico dei consumatori le pubblicazioni quotidiane e periodiche.

Art. 2.

(Iscrizione al registro delle ditte e all'Albo)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di distributore locale della stampa quotidiana e periodica debbono iscriversi al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e all'Albo nazionale delle aziende di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione al registro delle ditte può essere richiesto soltanto da chi è in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 agosto 1981, n. 416)

1. Il secondo comma dell'articolo 16, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costruzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni adottano misure di sostegno a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica».

Art. 4.

(Contratto di distribuzione)

1. L'attività di distributore locale in una determinata zona è affidata in esclusiva ed è soggetta a contrattazione nazionale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori ed a livello locale dei distributori della stampa quotidiana e periodica e la Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987 n. 67.

2. Per l'esercizio dell'attività di distribuzione, il distributore nazionale è tenuto a comunicare al distributore locale le necessarie istruzioni ed a fornire le informazioni relative alle condizioni del mercato della zona assegnata.

3. I contratti stipulati a norma del comma 1 debbono indicare:

a) le modalità ed i tempi di riscossione dei crediti del distributore nazionale originati e maturati dalla vendita dei prodotti diffusi;

b) la misura minima delle provvigioni dovute al distributore locale per le vendite effettuate nella zona assegnatagli;

c) gli obblighi degli editori e dei distributori nazionali di provvedere:

1) al rimborso integrale dei costi del trasporto degli stampati in consegna alle rivendite;

2) al ritiro, presso i punti vendita, delle copie invendute da liquidarsi nel rendiconto mensile;

d) l'obbligo degli editori e dei distributori nazionali di corrispondere ai distributori locali un'indennità percentuale determinata, da liquidarsi nel rendiconto mensile a fronte della resa superiore al limite concordato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) la durata del contratto individuale fra distributore locale ed editori e distributori nazionali, che non può essere inferiore a quattro anni;

f) la facoltà di rinnovare il contratto tacitamente, nonchè le modalità ed i termini di recesso, il quale potrà avvenire soltanto per giusta causa;

g) l'indennità, commisurata all'importo delle vendite anche indirette conseguite nella zona, calcolata sul prezzo di copertina in riferimento al periodo di durata del rapporto e al momento della sua cessazione;

h) gli orari ordinari entro i quali devono essere consegnate le pubblicazioni quotidiane e periodiche al distributore locale nonchè gli orari di consegna alle edicole;

i) l'indennità per il rischio di incasso presso i punti vendita;

l) le modalità di restituzione del reso;

m) la previsione dei corrispettivi dovuti al distributore locale per lo svolgimento di attività e servizi diversi dalla diffusione ma ad essa accessori;

n) il diritto di esclusiva del distributore locale nella zona in cui opera;

o) l'obbligo di emettere un estratto conto periodico da consegnare ad ogni distributore locale che contenga la fissazione dei termini, delle condizioni e delle modalità di pagamento.

Art. 5.

(Commissione paritetica)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987

n. 67, è stabilmente integrata da rappresentanti dell'organismo di categoria dei distributori locali della stampa quotidiana e periodica maggiormente rappresentativo al livello nazionale in proporzione pari alle altre categorie rappresentate.

2. Le modalità di integrazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Controllo)

1. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, verifica e controlla:

a) la corretta applicazione dei contratti nazionali di distribuzione stipulati tra gli organismi più rappresentativi a livello nazionale degli editori, dei distributori nazionali e dei distributori locali stipulati a norma dell'articolo 4;

b) la corretta applicazione degli accordi integrativi e locali;

c) l'andamento della distribuzione della stampa;

d) la libera circolazione e l'incondizionato accesso sul mercato, a parità di condizioni, per tutte le testate che ne facciano richiesta.

Art. 7.

(Segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. La Commissione paritetica, di cui all'articolo 5, segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le infrazioni commesse.

2. Gli organismi di categoria più rappresentativi a livello nazionale degli editori e dei distributori nazionali, dei distributori locali o anche i singoli appartenenti alle categorie possono direttamente segnalare alla Commissione paritetica la violazione degli

accordi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4.

Art. 8.

(Disposizioni sanzionatorie)

1. L'Autorità garante della concorrenza del mercato, in ipotesi di presunta infrazione dell'articolo 4, notifica ai distributori nazionali interessati l'apertura dall'istruttoria a norma dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 1, si ravvisano infrazioni all'articolo 4 della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede a fissare il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazione grave è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato realizzato dal distributore nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'apertura dell'istruttoria.